



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

(Provincia di Ancona)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PERIODO GENNAIO 2017 / DICEMBRE 2018

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di refezione scolastica, tramite affidamento alle cooperative sociali di tipo "B" per mezzo di convenzione ai sensi della Legge 08/11/1991 n. 381/1991;

L'appalto ha per oggetto l'intero servizio di refezione scolastica ad esclusione della vigilanza durante la somministrazione dei pasti, in particolare l'affidamento dei servizi di preparazione, cottura, distribuzione pasti e bevande, nonché delle pulizie e del riassetto del refettorio, della cucina, della dispensa e dei servizi igienici pertinenti il locale mensa, presso la Scuola Materna e Primaria "L. Scuppa" di San Paolo di Jesi.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare la fornitura di ulteriori pasti che si rendano necessari nel corso dell'appalto a differenti tipologie di utenti rispetto a quelle individuate all'art. 3 e per ulteriori attività promosse dal Comune nel limite del 20% dell'entità del servizio affidato.

La cooperativa aggiudicataria dovrà erogare il servizio secondo il calendario definito dall'Amministrazione Comunale, in rapporto al calendario scolastico ed alle esigenze organizzative e funzionali del Comune e dell'Istituto Comprensivo.

Gli standards minimi di qualità del servizio in oggetto sono quelli riportati nel presente capitolato.

Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto del servizio ha durata di anni, con decorrenza gennaio 2017 e termine dicembre 2018. La decorrenza e il termine dell'appalto è legata ai calendari scolastici, comunque presumibilmente ed indicativamente prenderà avvio il 09/01/2017 e cesserà il 23/12/2018.

Qualora allo scadere del termine previsto dal contratto il Comune non avesse provveduto al nuovo affidamento, la cooperativa sarà obbligata a prestare il servizio per un periodo non superiore a sei mesi alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

Art. 3 – TIPOLOGIA DELL'UTENZA

L'utenza del servizio di mensa è costituita dagli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria "L. Scuppa", dal personale docente e dal personale ATA in servizio durante la somministrazione.

Possono utilizzare il servizio mensa i dipendenti comunali ed eventuali ospiti autorizzati dall'Amministrazione.

Art. 4 - VALORE DELL'APPALTO E FINANZIAMENTO

Il valore dell'appalto è di presuntivi 87.600 euro oltre IVA ed è finanziato con i mezzi dell'Amministrazione Comunale, trasferimenti Regionali e contributi degli utenti.

Detto importo deriva dal valore del prezzo base riferito ad un pasto, quantificato in € 6.00 oltre iva, per il numero di pasti da somministrare nel corso dell'appalto quantificato in via del tutto presuntiva in 14.600 (7.300 per ogni anno) su una utenza giornaliera di circa 54 persone tra alunni, insegnanti e



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

(Provincia di Ancona)

personale Ata. Il prezzo del pasto dovrà intendersi comprensivo anche della somministrazione di uno spuntino o merenda di metà mattinata agli alunni della scuola materna.

Il numero dei pasti previsti dal presente capitolato non è impegnativo per l'Amministrazione essendo subordinato alle frequenze scolastiche ed a circostanze e/o eventualità non prevedibili. Pertanto il servizio dovrà essere svolto anche per quantitativi di pasti minori o maggiori rispetto a quanto indicato nel presente capitolato sempre alle stesse condizioni e senza alcuna pretesa da parte della cooperativa vincitrice. L'Amministrazione comunale s'impegna a corrispondere il numero di pasti effettivamente erogati.

Tale prezzo unitario di € 6.00 posto a base di gara è soggetto a ribasso e sarà rideterminato dopo l'esperimento della gara secondo l'offerta della cooperativa aggiudicataria per divenire, quindi prezzo di contratto.

Art. 5 LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

La cooperativa affidataria svolgerà il servizio di mensa scolastica utilizzando i locali e le attrezzature attualmente in uso destinate alla somministrazione dei pasti, site presso il plesso scolastico "L. Scuppa" di San Paolo di Jesi e che risulteranno descritte in apposito inventario.

La stessa cooperativa si costituisce custode e si impegna a mantenere, a propria cura e spese, in perfetto stato di conservazione salvo la normale usura, tutti gli impianti le attrezzature affidati impegnandosi a provvedere al reintegro di quanto mancante con altro dello stesso tipo e qualità ed alla riparazione di quanto eventualmente danneggiato potendo optare per il pagamento dell'intero valore o per il pagamento del costo della riparazione.

Il controllo inventariale e l'eventuale integrazione sarà eseguito alla fine dell'appalto. La cooperativa è obbligata a mantenere, a propria cura e spese, in perfetto stato di pulizia i locali, gli impianti e le attrezzature sopra dette, nonché a provvedere, sempre a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli impianti e attrezzature.

Art. 6 MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La cooperativa si obbliga:

- a) ad assicurare la somministrazione dei pasti agli alunni, il numero complessivo dei quali sarà comunicato giornalmente sulla base delle presenze effettive;
- b) ad assicurare il servizio in tutti i giorni di funzionamento della scuola, ovvero ordinariamente nei giorni dal lunedì al venerdì per la scuola dell'infanzia e nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì per la scuola primaria;
- c) ad assicurare la somministrazione di uno spuntino o merenda di metà mattinata agli alunni della scuola materna;
- d) ad assicurare che i generi alimentari da consumare, sia crudi che cotti, siano sempre della migliore qualità, delle migliori marche e di elevata freschezza, nel rispetto delle indicazioni fornite nell'allegato A al presente capitolato "dettaglio qualità dei prodotti utilizzati".
- e) a variare settimanalmente la composizione dei menù e ad osservare lo schema di menù settimanale proposto dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASUR Marche Area Vasta 2, allegato B al presente capitolato;
- f) a rispettare nella preparazione dei pasti i quantitativi delle pietanze alimentari previsti dalle tabelle dietetiche per i bambini della scuola dell'infanzia e primaria approvato dal Servizio Igiene degli



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

(Provincia di Ancona)

Alimenti e della Nutrizione dell'ASUR Marche Area Vasta 2 dall' ASUR Marche Area Vasta 2, allegato C al presente capitolato;

- g) nei casi di necessità determinata da motivazioni di salute, religiose o etiche, la cooperativa è obbligata a fornire in sostituzione del pasto previsto dal menù del giorno, pasti alternativi di cibi idonei.

Art. 7 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL' APPALTATORE

Il servizio di mensa dovrà essere effettuato dall'appaltatore con propria organizzazione e sotto la propria responsabilità. La cooperativa dovrà:

- a) attenersi, nell'esecuzione dell'appalto, alle disposizioni di cui al Dlgs 81/2008 e s.m.i. (sicurezza fisica dei lavoratori);
- b) adibire al servizio il personale qualitativamente idoneo;
- c) assicurare al personale dipendente il trattamento economico e normativo dovuto ai sensi del CCNL applicabile alle cooperative, la Cooperativa subentrante si impegna ad applicare l'art.37 del CCNL relativo ai cambi di gestione.
- d) rispettare la normativa specifica in materia di igiene e sanità fornendo al proprio personale il corredo necessario all'espletamento del servizio
- e) trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dell'appalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
- f) contrarre polizza di assicurazione contro il furto, incendio, danneggiamento delle attrezzature e macchinari presi in consegna, contenente il vincolo di risarcimento del danno in favore del Comune stesso;
- g) assumersi tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall'ingerimento da parte degli utenti di cibi contaminati e/o avariati e, comunque connesse all'espletamento del servizio. La cooperativa, pertanto, risponderà direttamente dei danni alle persone, od alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualunque risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della cooperativa da parte della società assicuratrice; a tale proposito essa contrarrà altresì assicurazione contro i rischi inerenti la gestione del servizio;
- h) provvedere alla disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del locale cucina con la frequenza necessaria ad assicurare la massima pulizia;

Art. 8 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE

Il Comune rimane obbligato a provvedere:

- a) alla consegna dei locali ed impianti in perfetto stato d'uso nonché delle attrezzature fisse e mobili e delle stoviglie nello stato d'uso in cui si trovano;
- b) ad effettuare la manutenzione straordinaria dei locali e dei relativi impianti connessi;
- c) al pagamento delle utenze (gas, energia elettrica, acqua e riscaldamento);

Il Comune si riserva il diritto di controllare:

- a) il rispetto delle obbligazioni assunte dall'appaltatore relative alla pulizia dei locali e degli impianti ed alla loro manutenzione;
- b) il rispetto, dal parte della cooperativa delle norme antinfortunistiche e del trattamento economico e normativo dei dipendenti;
- c) il rispetto degli obblighi per lo svolgimento del servizio previsti in materia di sanità ed il



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

(Provincia di Ancona)

rispetto delle modalità prefissate nel piano di autocontrollo che dovrà essere redatto a norma del Dgls 155/97;

- d) il rispetto della variazioni del menù settimanale e delle tabelle dietetiche approvate dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASUR Marche Area Vasta 2.

Art. 9 PIANO DI AUTO CONTROLLO DI CUI AL DLGS. N. 155/97

Il piano di autocontrollo per la cucina deve essere redatto a norma del Dgls n. 155/97 e garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza degli alimenti avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici che viene denominato HACCP.

La cooperativa aggiudicataria dovrà rendersi disponibile ad adeguare o modificare il Piano di Autocontrollo su eventuale indicazione della competente autorità sanitaria senza che la stessa possa pretendere alcun rimborso.

Art. 10 MENU' E COMPOSIZIONE DEI PASTI

I menù sono articolati in quattro settimane per il menù invernale e quattro settimane per il menù estivo ed osserva lo schema proposto dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASUR Marche Area Vasta 2, allegato B al presente capitolato. Dovrà essere assicurata la somministrazione di uno spuntino o merenda di metà mattinata agli alunni della scuola materna.

La cooperativa dovrà inoltre fornire, qualora l'Amministrazione intenda sviluppare progetti di educazione alimentare con gli alunni, i piatti inseriti nel menù creato durante tali attività.

L'Amministrazione potrà inoltre richiedere variazioni del menù in caso di costante non gradimento dei piatti da parte dell'utenza, previo parere favorevole del competente servizio dell'ASUR.

Le variazioni del menù non comporteranno nessuna modifica al costo-pasto.

I pasti verranno preparati conformemente alla tabella dietetica approvata dal competente servizio dall'ASUR Marche Area Vasta 2 (Allegato C) e le grammature per ogni porzione non dovranno essere inferiori a quelle indicate nella tabella dietetica stessa.

I generi alimentari da consumare, sia crudi che cotti, saranno sempre della migliore qualità e delle migliori marche. Si tratterà, in ogni caso, di generi confezionati nelle condizioni dietetiche sanitarie di massima garanzia. Le caratteristiche merceologiche delle materie prime dovranno rispettare le indicazioni fornite nell'allegato A al presente capitolato "dettaglio qualità dei prodotti utilizzati".

Nei centri di cottura è obbligatorio conservare nei frigoriferi il pasto finito di giornata per 72 ore in modo da consentire ai competenti organi, qualora fosse necessario, gli eventuali controlli. Ogni pasto campione, composto da tutte le pietanze servite in giornata, va chiuso in apposite confezioni che vanno etichettate con l'indicazione del giorno.

Art. 11 – DIETE SPECIALI

La cooperativa dovrà approntare, con la dovuta attenzione al rispetto delle corrette procedure di preparazione e somministrazione, le diete speciali per i diversi utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie e intolleranze alimentari.

La predisposizione delle diete speciali dovrà avvenire in conformità ai contenuti della certificazione medica. I certificati medici dovranno avere validità non superiore ad un anno ed alla scadenza dovrà essere ripresentata la nuova documentazione.

Gli alimenti per la preparazione dei pasti destinati ad utenti celiaci verranno forniti dall'Impresa. Tali pietanze dovranno essere preparate e cotte separatamente da quelle destinate agli altri utenti. Per le



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

(Provincia di Ancona)

sostituzioni sarà consentito esclusivamente l'utilizzo di prodotti naturalmente privi di glutine (ad es. riso, patate, carne, pesce, formaggi, uova, verdure, frutta) oppure alimenti confezionati con la dicitura "senzaglutine", ai sensi del Reg. CE 41/2009, oppure inseriti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia o, infine, alimenti con il marchio AIC della spiga sbarrata.

L'Impresa sarà tenuta a predisporre diete speciali anche per il personale docente che presta servizio durante il momento del pasto, solo ed esclusivamente nei giorni di servizio, fermo restando che anche il personale docente dovrà presentare tutta la documentazione necessaria.

Art. 12 – MENÙ ALTERNATIVI

Su richiesta dell'utenza, mediante autocertificazione e correzione del menù approvato, potranno inoltre essere introdotte diete rispondenti a esigenze etnico-religiose e vegetariane. I singoli piatti dovranno essere adeguati allo scopo di soddisfare i fabbisogni nutrizionali.

Detti pasti, che dovranno garantire la maggior alternanza possibile, comunque non comporteranno variazione di prezzo.

Art. 13 CORRISPETTIVO DI APPALTO E MODALITA' DEI PAGAMENTI

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio, da effettuare nei modi e termini di cui al presente capitolato, è stabilito sulla base dell'offerta economica prodotta in sede di gara dalla cooperativa. Detto corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere necessario allo svolgimento del servizio nell'arco di validità del contratto.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente a seguito della presentazione di fattura.

Le fatture mensili dovranno essere corredate da dei fogli presenza, per permettere il riscontro con i buoni pasti da parte degli uffici comunali preposti.

Art. 14 DIVIETO DI CESSIONE SUBAPPALTO

E' vietata alla cooperativa appaltatrice la cessione o qualsiasi forma di subappalto totale o parziale del servizio, pena la risoluzione del contratto e l'immediato incameramento della cauzione.

Art. 15 CAUZIONE DEFINITIVA

La cooperativa al momento della stipula del contratto, dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura del 10% del valore del servizio affidato.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo l'esperimento di ogni altra azione, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

Il deposito cauzionale definitivo verrà restituito entro i tre mesi successivi al termine del servizio, rimossa ogni contestazione vertente.

Il deposito cauzionale può costituirsi anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto, ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio a spese della cooperativa, qualora la stessa non adempia agli obblighi contrattuali assunti con la perizia e la diligenza richiesta ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero, ancora,



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

(Provincia di Ancona)

qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
- b) sospensione o mancata esecuzione non motivata della fornitura affidata
- c) subappalto
- d) reiterata violazione degli orari concordati del servizio
- e) fallimento dell'impresa
- f) cessione del contratto
- g) qualora l'impresa si renda colpevole di frode o di grave negligenza nell'espletamento del servizio
- h) in caso di inosservanza grave, segnalata dall'ASUR competente, delle norme igienicosanitarie
- i) in caso di gravi intossicazioni alimentari
- j) per l'utilizzo di derrate alimentari in violazione dalle norme previste dal contratto
- k) per l'inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi
- l) violazione ripetuta delle norme in materia di sicurezza e prevenzione
- m) errata somministrazione di dieta speciale tale da pregiudicare, in modo grave, la salute dell'utente
- n) per ogni altra inadempienza o fatto rilevante ai sensi degli artt. 1453 e 1455 del codice civile.

Nei casi di cui sopra, il contratto, a seguito della relativa comunicazione con raccomandata A/R, si risolve con effetto immediato e l'Amministrazione, dopo aver incamerato la cauzione, si riserva di richiedere il risarcimento dei danni subiti, inclusa ogni spesa aggiuntiva che l'Amministrazione dovrà accollarsi per assicurare la prosecuzione del servizio fino alla scadenza contrattuale.

L'affidamento dell'appalto può essere revocato, oltre che per sopravvenute modifiche alla normativa di settore, per rilevanti motivi di pubblico interesse o per gravi motivi di ordine pubblico.

Art. 17 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e la cooperativa, così durante lo svolgimento del servizio come al suo termine, quale sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, saranno di competenza del Foro di Ancona.

Art. 18 SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti o consequenziali al presente contratto, da stipularsi con la forma dell'atto pubblico amministrativo, nessuna esclusa, sono a totale carico della cooperativa aggiudicataria.